



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Capitaneria di porto di Taranto

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288

www.guardiacostiera.it/taranto

ORDINANZA

LOCALITA': Porto di Campomarino - Maruggio (TA)
LAVORI: Lavori al passo di accesso del porto turistico
DURATA: dal 23 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021
DITTA: Torre Moline S.p.a.

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Taranto:

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo con n. 4743 in data 22.02.2021 e successive integrazioni, pervenute dalla Società Torre Moline S.p.a., concessionaria e gestore del porto turistico "Porto di Campomarino" in località Campomarino di Maruggio (TA), con la quale è stato richiesto di effettuare lavori per il ripristino delle quote di progetto dei fondali del porto turistico, mediante dragaggio dei sedimenti dell'imboccatura del porto e ripascimento di due tratti di costa nei pressi della struttura portuale;
- VISTA** la relazione tecnica relativa all'esecuzione dei lavori in questione redatta il 09.03.2021;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii., recante Norme in materia ambientale;
- VISTI** gli atti d'ufficio e la documentazione acquisita, ed in particolare la determinazione n. 195 del 19.02.2021 emanata dal 5° Settore – Pianificazione e Ambiente, relativa alla pertinente procedura di V.I.A. e V.INC.A., coordinata con la prevista procedura di autorizzazione di cui all'art. 109 del suddetto decreto legislativo;
- VISTO** il Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), reso esecutivo con la legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 62, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- RITENUTO NECESSARIO** regolamentare i suddetti lavori, al fine di disciplinarne l'ordinato svolgimento a tutela della sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO CHE

dal **23 marzo 2021** al **30 aprile 2021**, nel porto turistico "Porto di Campomarino", in località Campomarino di Maruggio (TA), la società Torre Moline eseguirà lavori di dragaggio per ristabilire le quote di progetto dei fondali del porto nelle adiacenze dell'imboccatura, con contestuale ripascimento di due tratti di costa situati ad Ovest dell'imboccatura citata. Detti lavori verranno eseguiti mediante il galleggiante denominato "S1 S2 S3 S4", iscritto al n. VM671 dei Registri NN.MM. e GG. tenuti dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.

Le attività di dragaggio verranno effettuate nel tratto di litorale delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:

lat. 40°17'48"N – long. 017°33'52"E

lat. 40°17'46"N – long. 017°33'53"E

lat. 40°17'42"N – long. 017°33'43"E

lat. 40°17'46"N – long. 017°33'42"E

lat. 40°17'47"N – long. 017°33'46"E

(Datum di riferimento – WGS84)

Le attività di ripascimento verranno effettuate nel tratto di litorale delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:

lat. 40°17'48"N – long. 017°33'12"E

lat. 40°17'50"N – long. 017°33'42"E

lat. 40°17'51"N – long. 017°33'14"E

lat. 40°17'53"N – long. 017°33'42"E

(Datum di riferimento – WGS84)

ORDINA

Articolo 1

Nella zona di mare interessata dai lavori di dragaggio e ripascimento relativamente al periodo suindicato, sono **vietati il transito, l'ancoraggio e la sosta** di qualunque unità navale (anche da diporto) e/o galleggiante, **la balneazione, le attività subacquee e di pesca** di qualsiasi tipologia.

Articolo 2

Nel periodo indicato al RENDE NOTO, l'ingresso e l'uscita dal Porto turistico di Campomarino saranno consentiti unicamente nelle seguenti fasce orarie.

dalle ore **04.00** alle ore **05.00**;

dalle ore **13.00** alle ore **14.00**;

dalle ore **18.00** alle ore **19.00**.

Articolo 3

Nelle zone di mare indicate al RENDE NOTO, interessate dai lavori di manutenzione e mantenimento delle opere portuali tramite escavo e ripascimento, relativamente al periodo suindicato, sono vietati il transito, l'ancoraggio e la sosta di qualunque unità navale (anche da diporto) e/o galleggiante, la balneazione, le attività subacquee e di pesca di qualsiasi tipologia.

Tutte le unità in transito dovranno procedere con cautela, osservando scrupolosamente le norme per prevenire gli abbordi in mare e prestare la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dal galleggiante denominato "S1 S2 S3 S4" – VM671.

Articolo 4

Le unità in navigazione in ingresso e in uscita dal porto, qualora l'imboccatura del medesimo sia interessata da operazioni con il galleggiante denominato "S1 S2 S3 S4" – VM671 dovranno transitare dal lato libero da attrezzature e segnalato in ossequio alla CORLREG 79 dal galleggiante medesimo, prestando comunque la massima attenzione e procedendo ad andatura ridotta, mantenendo la minima velocità consentita per assicurare il buon governo e la distanza di sicurezza dagli specchi acquei interessati dai lavori.

Articolo 5

La presente Ordinanza, **emessa unicamente ai fini della sicurezza della navigazione**, non esime la società committente dei lavori e le società esecutrici dal munirsi di tutte le

autorizzazioni e nulla osta di competenza di altre Amministrazioni all'uopo necessari per l'espletamento dei lavori in questione, in particolare da parte del Comune di Pisticci (MT), per l'esecuzione delle attività previste a terra.

Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii., nonché le prescrizioni in materia ambientale emanate dalle competenti Amministrazioni.

La società esecutrice dei lavori è direttamente responsabile per di tutti i danni che dovessero derivare a persone e cose in dipendenza delle operazioni di cui trattasi. L'Amministrazione marittima è manlevata da qualsiasi azione, presente e futura, che potrà essere intentata da terzi in dipendenza delle attività in questione.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ss.mm.ii., ferma restando ogni eventuale responsabilità civile derivante dalla commissione dell'illecito.

Taranto, 22 marzo 2021

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Diego TOMAT**